

Codice A1811A

D.D. 7 novembre 2019, n. 3823

Ferrovia Torino-Ceres. Comune di San Maurizio Canavese (TO), D.P.R. 753/80 - Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per lavori di ristrutturazione e cambiamento di destinazione d'uso di fabbricato di civile abitazione.

PREMESSO CHE

in data 11/7/2019 il Sig. Turotti Roberto, proprietario dell'immobile sito in Comune di San Maurizio Canavese (TO), Via Dott. Croce n. 1, ubicato all'interno della fascia di rispetto della linea ferroviaria Torino-Ceres, ha presentato alla Società concessionaria Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito denominato GTT), per l'inoltro alla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per lavori di ristrutturazione e cambiamento di destinazione d'uso di fabbricato di civile abitazione.

L'immobile oggetto d'intervento è distinto al foglio n. 6, mappali n. 312 e 547 del C.T. dello stesso Comune ed è situato alla progressiva km. 17+380 sul lato sinistro della suddetta linea ferroviaria su una tratta a doppio binario.

Le opere consistono nella ristrutturazione del fabbricato negli spazi interni, nella fusione delle due unità immobiliari e cambiamento di destinazione d'uso al piano rialzato da unità abitativa a studio odontoiatrico (equiparabile ad "uffici"), nella riqualificazione energetica (posa di cappotto termico esterno sulle pareti perimetrali, installazione di pannelli solari e fotovoltaici), nella parziale soppressione e creazioni di aperture. Dette opere non modificano la sagoma del fabbricato (altezza di gronda e di colmo ed oggetti mantenuti nell'attuale configurazione). La posa di cappotto sulle pareti perimetrali, incrementerà lo spessore delle murature di 11cm.

La distanza minima del fabbricato oggetto di intervento risulta essere di 7,93m dalla più vicina rotaia (3,18m dal piede del rilevato ferroviario). L'esistente recinzione, lato ferrovia, a 5,62m dalla più vicina rotaia. Quest'ultima è costituita da un muretto basso in cls e rete metallica montata su paletti, oggi in stato di degrado, sarà sostituita con grigliato elettrosaldato tipo "orsogrill" a giorno, mantenendo inalterate le dimensioni esistenti.

Contestualmente alla richiesta, la proprietà, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria, ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi futura pretesa risarcitoria da parte del gestore dell'infrastruttura o del proprietario per danni causati o temuti riconducibili alle funzioni che caratterizzano l'esercizio ferroviario e di essere consapevole che l'intervento ricade nella fascia territoriale di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 459 del 18.11.1998, pertanto si impegna a mettere in atto a propria cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal suddetto D.P.R.

Come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il GTT, esaminata la domanda ed effettuato opportuno sopralluogo, ha trasmesso a questo Settore, in data 30/9/2019, con nota prot. n. 25961, acquisita agli atti con prot. n. 43922/A18 del 2/10/2019, la documentazione progettuale ricevuta, corredata dal proprio parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, dichiarando che lo stesso risulta compatibile con futuri potenziamenti della linea e non pregiudica la possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi, allegando a tal

proposito lo stralcio planimetrico che individua la fascia interessata dall'eventuale raddoppio della linea e, visto il D.Lgs n. 50 del 14/5/2019 "Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11/5/2016, sulla sicurezza delle ferrovie" che ha trasferito all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF) le competenze sulla sicurezza ferroviaria, il GTT, nella medesima nota, ha altresì espresso il nulla osta tecnico in ordine alla sicurezza ferroviaria per la realizzazione delle suddette opere.

Allegato alla documentazione progettuale è stato trasmesso altresì il parere tecnico-urbanistico favorevole del Comune di San Maurizio Canavese, come previsto dall'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, espresso in data 23/7/2019 con nota prot. n. 11885.

In data 9/10/2019, con nota prot. n. 45139/A18, è stata data al Richiedente comunicazione dell'avvenuto avvio del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 14/2014

In data 17/10/2019 il funzionario incaricato dal Dirigente del Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, un rappresentante del GTT, il tecnico incaricato, e il proprietario dell'immobile hanno effettuato, come previsto dall'art. 7 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, una visita di sopralluogo nel corso della quale è stata verificata la corrispondenza dello stato dei luoghi alla documentazione presentata ed è stato riscontrato che:

- lo stato dei luoghi risulta conforme alla documentazione di progetto presentata con l'istanza di deroga, le distanze sono rispettate;
- la recinzione confinante con la ferrovia sarà realizzata in grigliato elettrosaldato tipo "Orsogrill" di tipo a giorno mantenendo inalterate le dimensioni esistenti;

Della citata visita è stato redatto apposito verbale depositato agli atti.

CONSIDERATO CHE

l'intervento oggetto di richiesta di deroga ottempera ai criteri previsti dall'art. 8, comma 3 del D.P.G.R. in data 28/12/2006 n. 16/R;

come prescritto dal D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R sono stati ottenuti il parere favorevole della Società Concessionaria della ferrovia Torino-Ceres, il Nulla Osta tecnico in ordine alla sicurezza ferroviaria, rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 14/5/2019 ed il parere tecnico-urbanistico favorevole del Comune di San Maurizio Canavese.

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la Legge n. 241/1990: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s. m. e i.;

vista la L.R. del 7 agosto 2006, n. 31: "Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del D.P.R. n. 753 del 1980";

visto il Regolamento Regionale n. 16/R approvato con D.P.G.R. del 28 dicembre 2006, recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31";

vista la D.G.R. 23 dicembre 2010, n. 7-1264: "Modifiche all'art. 5 del Regolamento Regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R";

vista la L.R. n. 14/2014: “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

visti gli artt. 104 e 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

visto l’art. 4 del D.lgs. n. 422/1997;

visti gli artt. 60 e 49 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

visto il D.Lgs n. 50 del 14/5/2019 “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11/5/2016, sulla sicurezza delle ferrovie”;

visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008;

vista la nota del GTT in data 30/9/2019, prot. n. 25961;

vista la nota del Comune di San Maurizio Canavese in data 23/7/2019, prot. n. 11885;

viste la nota di questo Settore prot. n. 45139 del 9/10/2019;

visto il verbale di sopralluogo effettuato in data 17/10/2019;

IL DIRIGENTE
determina

di rilasciare, al Soggetto nominato in premessa, proprietario dell’immobile sito in Comune San Maurizio Canavese (TO), Via Dott. Croce n. 1, distinto al foglio n. 6, mappali n. 312 e 547 del C.T. dello stesso Comune, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/1980, in deroga alle distanze legali di cui all’art. 49 del medesimo D.P.R., per lavori di ristrutturazione e cambiamento di destinazione d’uso di fabbricato di civile abitazione, ubicato nella fascia di rispetto prevista dal suddetto articolo, alla progressiva km. 17+380 sul lato sinistro della linea ferroviaria Torino–Ceres, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell’istanza;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

che il richiedente dovrà mettere in atto a propria cura e spese tutti gli eventuali ulteriori accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998;

che ai sensi del comma n. 4 dell’art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte dell’ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Investimenti, Trasporti e Infrastrutture
ing. Erierto Naddeo

DL